

LEGGE PROVINCIALE 29 maggio 1980, n. 14

Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia

(b.u. 10 giugno 1980, n. 31)

Art. 1 *Finalità*

La Provincia autonoma di Trento, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative.

Art. 2

Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia

1. È istituito un organo consultivo per l'applicazione della presente legge denominato "Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia".

2. Il comitato è composto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di energia, che lo presiede, dal dirigente del servizio energia, con funzioni di vicepresidente, da sette funzionari dell'amministrazione provinciale addetti alle attività concernenti l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, l'energia, i lavori pubblici, l'ambiente, il turismo e da due esperti nei campi rispettivamente delle fonti alternative e del risparmio energetico e dell'economia e finanza aziendale.

3. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia dell'energia può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. I membri del comitato ed il segretario sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nella quale è stata disposta la nomina.

5. Il comitato può, di volta in volta, invitare a partecipare alle varie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti per l'esame di problemi specifici.

6. Il comitato:

- a) esprime pareri sulla domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale e comunque per le domande di importo superiore a un miliardo;
- b) propone alla Giunta provinciale, in relazione ai propri compiti, la realizzazione di studi, interventi e ricerche in campo energetico;
- c) propone l'adozione di specifici provvedimenti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

7. Sulle domande di agevolazione di cui alla lettera a) del comma 6 il comitato si esprime sulla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla legge e dagli strumenti di programmazione del settore energetico, nonché sull'ammissibilità delle iniziative e sulla relativa spesa.

8. Per le domande presentate da imprese, la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ed in

ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire, il parere del comitato riguarda anche l'idoneità rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale.

9. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dal servizio competente, o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, da istituti di credito, oppure da esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

10. Le iniziative per le quali non è previsto il parere del comitato sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

11. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

12. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

13. Ai competenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia ⁽¹⁾.

Art. 3

Piano di intervento

La Provincia è autorizzata a corrispondere contributi ad enti pubblici, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e contributi a privati, fino alla misura massima del 50 per cento, per iniziative degli stessi, ritenute valide e significative, per l'installazione di impianti idonei al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: produzione di calore con collettori solari piani e non, dispositivi concentratori, apparecchiature "total-energy", pompe di calore, celle fotovoltaiche, produzione e utilizzazione di biogas, utilizzazione dell'energia eolica, della biomassa e dei sottoprodotti di lavorazione del legno, nonché tecnologie volte al recupero del calore.

Per l'installazione di impianti fotovoltaici il contributo può essere elevato fino alla misura massima dell'80 per cento.

Per sistemi di produzione e utilizzazione di biogas in attività agricole da parte di imprese o loro consorzi, il contributo di cui al terzo comma può essere elevato fino al 50 per cento.

La Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 2, promuove e realizza iniziative intese alla sensibilizzazione, al risparmio energetico ed all'impiego delle tecnologie individuate nel piano di fattibilità, a mezzo dei propri uffici o avvalendosi della collaborazione di enti, società, ditte, esperti, anche tramite i mezzi di comunicazione di massa, sulla base di un programma che deve definire, per ogni singola iniziativa, gli scopi, le modalità di intervento, gli strumenti, l'ammontare della spesa ed i tempi per la realizzazione ⁽²⁾.

Art. 3 bis

Contributi per edifici civili

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, sulla spesa ritenuta ammissibile, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento a privati e dell'80 per cento ad enti pubblici per i seguenti interventi:

1) la coibentazione di edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore

al 20 per cento, anche riferita ad interventi specifici, e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A);

- 2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia negli edifici esistenti, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione, secondo le caratteristiche individuate nell'allegata tabella B);
- 3) l'installazione di sistemi di controllo integrati in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente;
- 4) la coibentazione termica e acustica di edifici situati in aree ove, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale, concernente provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico, sia ammesso il superamento dei valori limite;
- 4 bis) la realizzazione di nuovi edifici caratterizzati da consumi energetici particolarmente contenuti e da basso impatto ambientale; con la deliberazione di approvazione del piano di fattibilità di cui all'articolo 3 la Giunta provinciale determina appositi criteri e modalità per l'ammissibilità a contributo;
- 4 ter) l'installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

Gli interventi che godono delle agevolazioni di cui alla presente legge avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica, di tutela paesaggistica ed ambientale.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura dei contributi può essere elevata, secondo le indicazioni recate dal programma di intervento, di cui all'art. 4 della citata legge, rispettivamente dal 30 per cento al 70 per cento e dall'80 per cento al 95 per cento.

Per gli interventi di cui al comma 1, numero 4), la misura dei contributi in conto capitale può essere elevata fino al 70 per cento per i privati e al 95 per cento per gli enti pubblici, in relazione al livello di isolamento acustico ottenibile ⁽³⁾.

Art. 3 ter

Contributi per il settore agricolo

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguano per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a quattro chilovattora di energia elettrica.

Per gli interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che operano nelle zone sfavorite ai sensi degli articoli 18 e 19, lettera d), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con

l'articolo 10 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, e da parte delle cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, la misura del contributo è elevata al 70 per cento della spesa ammessa ⁽⁴⁾.

Art. 3 quater

Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 3 quinquies, sexies e septies

Le agevolazioni previste dagli articoli 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies sono concedibili unicamente a soggetti non svolgenti attività di impresa ⁽⁵⁾.

Art. 3 quinquies

Progetti, impianti dimostrativi e studi di fattibilità

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a persone singole, associazioni ed imprese che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico specifico, ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di energia.

Il comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia definisce, sulla base degli elaborati presentati, quali impianti debbano essere ritenuti dimostrativi.

Nel caso di impianti dimostrativi realizzati da enti pubblici la percentuale del contributo è elevata al 100 per cento della spesa ammessa.

Sono altresì ammessi a contributo, nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, gli studi di fattibilità tecnico-economica, le diagnosi energetiche di impianti civili, industriali o misti, di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Tale percentuale è elevata all'80 per cento nel caso di iniziative promosse da enti pubblici ⁽⁶⁾.

Art. 3 sexies

Contributi per l'acquisto dei veicoli a trazione elettrica o mista

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo del 20 per cento, a società concessionarie di servizi di trasporto pubblico e ad aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica e tradizionale, nonché per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli devono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione ed al corretto esercizio delle apparecchiature installate ⁽⁷⁾.

Art. 3 septies

Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni d'acqua

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1, 4, 6, 9, 10 e 13 del D.P.R. 26 marzo

1977, n. 235, e dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 dello statuto e relative norme di attuazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, per iniziative riguardanti:

- 1) la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;
- 2) la costruzione di nuovi impianti nonché il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti ed alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte agli enti locali, rispettivamente all'ENEL o all'azienda provinciale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura del contributo può essere elevata, secondo le indicazioni del programma di interventi di cui all'articolo 4 della citata legge, dal 30 per cento al 70 per cento ⁽⁸⁾.

Art. 4

Domande di contributo

Gli enti pubblici ed i privati che intendano installare impianti utilizzando i contributi previsti dalla presente legge, dovranno presentare domanda alla Giunta provinciale corredata dalla seguente documentazione:

- 1) progetto esecutivo dell'impianto;
- 2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;
- 3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della Provincia, e di fornire dietro richiesta ai medesimi uffici, anche al fine di pubblicizzazione, i dati relativi al funzionamento dell'impianto, nonché consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell'amministrazione provinciale ⁽⁹⁾.

Quando l'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni, ovvero speciali metodi esecutivi, tali da prevedere l'esecuzione dei lavori con il metodo dell'appalto concorso, in alternativa al progetto esecutivo può essere presentato un progetto guida, corredato di analisi tecnico-economica e di un preventivo di massima della spesa. L'inserimento nella graduatoria di priorità di cui all'articolo 5 avverrà sulla base degli elementi tecnico-economici contenuti nel progetto guida ed assumendo, per la definizione della spesa ammessa a contributo, gli importi indicati nel preventivo di massima ⁽¹⁰⁾.

Art. 5

Concessione di contributi

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti i termini di completamento delle opere da realizzarsi entro la scadenza di ciascun anno. La Giunta provinciale è tuttavia autorizzata a concedere una sola proroga, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per il completamento delle opere.

I contributi vengono concessi secondo una graduatoria di priorità.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, la

Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 nell'ipotesi di liquidazione parziale, nel caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della Giunta di riammettere la stessa opera ai benefici della presente legge nell'anno successivo ⁽¹¹⁾.

Art. 6

Liquidazione del contributo

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l'opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in armonia con il progetto presentato. Qualora le opere vengano eseguite parzialmente, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale alle opere eseguite, purché dette opere corrispondano a più della metà della spesa ammessa, siano funzionanti ed eseguite in armonia con il progetto presentato.

L'accertamento è effettuato dall'ufficio individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

Qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di lire 100.000.000 l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo, previa documentazione comprovante le spese sostenute e dopo l'accertamento del servizio energia della regolare esecuzione dei lavori nonché della congruità della spesa stessa.

Salvo autorizzazione della Giunta provinciale, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti, le strutture fisse realizzate con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienate, cedute o comunque distolte dall'uso e dalla destinazione per cui sono stati concessi i benefici, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del collaudo finale; le attrezzature mobili, per almeno cinque anni a decorrere dalla medesima data.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le relative agevolazioni sono revocate ed i beneficiari devono restituire alla Provincia l'ammontare di quelle rimosse ed in qualsiasi modo fruite, aggiornate degli interessi legali. Nel caso di alienazione, cessione o distrazione parziale e purché non siano alterate le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, l'eventuale revoca e/o restituzione sono determinate in proporzione ⁽¹²⁾.

Art. 7

Non cumulabilità dei contributi

I contributi di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies della presente legge sono incompatibili con altre analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, nazionali o internazionali ⁽¹³⁾.

Art. 8

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4 è fissato al novantesimo giorno decorrente dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa e il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, è fissato in ulteriori sessanta giorni.

Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale provvede all'attuazione dell'articolo 3, primo e sesto comma, prescindendo dai pareri ivi previsti.

Art. 9

Finanziamento piano di intervento

Per i fini di cui agli articoli 1 e 3, quarto comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 10

Finanziamento iniziative di sensibilizzazione

Per i fini di cui all'articolo 3, quinto comma, della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

- lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 11 - Art. 12

omissis ⁽¹⁴⁾

Tabella A ⁽¹⁵⁾

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 3 bis nel caso di edifici esistenti

Strutture da coibentare: l'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \times t$ ($m^2 C^\circ h/Kcal$), dove "t" è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

Sottotetti: $a = 0,1$.

Terrazzi e porticati: $a = 0,04$.

Pareti d'ambito isolate dall'esterno: $a = 0,04$.

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine: senza limitazione.

Pareti d'ambito isolate dall'interno: $a = 0,04$.

Doppi vetri: ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a $6 m^3/ora$ per ml (metro lineare) di giunto apribile e di $20 m^3/ora$ per m^2 di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

Tubazione di adduzione dell'acqua calda: ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

Tabella B ⁽¹⁶⁾

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

- in condizione di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento.

NOTE

- (1) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, così sostituito dall'art. 119 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18 e modificato dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Il comitato tecnico, però, è stato soppresso dall'art. 5 e dalla tabella A allegata alla l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Per l'esercizio delle sue funzioni vedi il medesimo art. 5, comma 4.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 17 marzo 1983, n. 8, dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e dall'art. 40 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Le norme in materia di programmazione degli interventi contenute nel quarto comma del presente articolo non sono più efficaci, secondo quanto previsto dall'art. 21 del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (3) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così modificato dall'art. 27 della l.p. 18 marzo 1991, n. 6, dall'art. 40 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (4) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (5) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così sostituito dall'art. 39 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.
- (6) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (7) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (8) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (9) I criteri per l'ammissibilità delle domande e la compilazione delle graduatorie sono stati definiti con deliberazione della Giunta provinciale 10 settembre 1999, n. 6619 (b.u. 2 novembre 1999, n. 49, suppl. n. 1).
- (10) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (11) Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 17 marzo 1983, n. 8, dall'art. 12 della l.p. 10 marzo 1986, n. 7, dall'art. 31 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 (che contiene ulteriori disposizioni transitorie in proposito), dall'art. 120 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (12) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40 e dall'art. 12 della l.p. 10 marzo 1986, n. 7.
- (13) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (14) Disposizioni finanziarie.
- (15) Tabella introdotta dalla l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (16) Tabella introdotta dalla l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così modificata dall'art. 35 della l.p. 7 agosto

1995, n. 8.